

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 37 del 10 OTT. 2007

Modifiche alla Disposizione n° 48 del 09 novembre 2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB)" e all'Allegato XV dell'IPCL concernente "Estratto della normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (R.T.B.)".

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985, n° 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n° 268, recante "Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.

a norma dell'art. 2497 sexies cod. **CORIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



La presente disposizione è composta di n° 5 pagine



VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n° 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio organizzativo n° 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al Responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Disposizione n° 48 del 09 novembre 2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB)";

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica, prot. n° RFI/TC.NSC/0000089 del 13/09/2007, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione recante "Modifiche alla Disposizione n° 48 del 09 novembre 2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB)" e all'Allegato XV dell'IPCL concernente "Estratto della normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (R.T.B.)";

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

All'art. 1 della Disposizione n° 48/2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB)" è apportata la seguente modifica:

- Dopo il 1° capoverso è inserito il seguente capoverso:





Determinati impianti RTB sono anche attrezzati con il dispositivo per il rilevamento della temperatura degli assi frenati. La presenza di tale dispositivo deve essere specificata nelle norme di dettaglio dell'impianto.

Art. 2

All'art. 2 della Disposizione n° 48/2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB)" sono apportate le seguenti modifiche:

- Il 2° e 3° capoverso del comma 2 (**ALLARMI**) sono così sostituiti:

I valori delle soglie di taratura degli allarmi sono fissati dall'Unità Centrale competente in relazione alle caratteristiche degli apparati RTB installati e possono assumere i seguenti valori massimi:

TRENI ETR	T_{ass}	100°C + 0,4 x Tamb
	T_{rel}	75°C, 35°C, 35°C
ALTRI TRENI	T_{ass}	90°C
	T_{rel}	75°C, 30°C, 30°C

I valori massimi per ogni RTB devono essere riportati nelle Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dei singoli impianti RTB

L'impianto RTB, ai fini del rilevamento della temperatura degli assi frenati è in grado di fornire un solo tipo di allarme: "Assoluto".

Il valore massimo della soglia di tarature di tale allarme è pari a 500°C.

Sulle linee banalizzate, il dispositivo di rilevamento è realizzato in modo da rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei treni circolanti anche sul binario di destra¹.

- **Alla fine del comma 4 (SEGNALAZIONI NEL POSTO DI CONTROLLO) è inserito il seguente capoverso:**

Per gli impianti RTB attrezzati con il dispositivo per il rilevamento della temperatura degli assi frenati, al transito del treno interessato sull'impianto RTB con segnalazione di allarme selettivo, sulla pagina Allarmi, oltre al Tipo di allarme (Assoluto, Relativo), viene specificato se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati; in quest'ultimo caso non viene indicato il lato del treno (destro o sinistro), in relazione al senso di marcia mentre restano invariate le rimanenti segnalazioni.

Art. 3

¹ In alcuni impianti già in esercizio con particolari caratteristiche, tale collegamento non è realizzato.





All'art. 4 della Disposizione n° 48/2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB)" sono apportate le seguenti modifiche:

- **Alla fine del secondo capoverso del comma 1 è inserito il seguente capoverso:**

In caso di allarme per "asse frenato" il DM, per la comunicazione al PdC deve riportare, sul mod. M 40 RTB, la dizione "asse frenato", nello spazio previsto, per indicare l'ubicazione (destra, sinistra o entrambe) della boccola.

- **Alla fine del comma 4 è inserito il seguente capoverso:**

Nel caso di segnalazione di allarme RTB per "asse frenato", il PdC dovrà effettuare i controlli specifici sul rotabile in base alle norme previste dalla propria Impresa Ferroviaria.

Art. 4

All'art. 5 della Disposizione n° 48/2001 concernente "Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB)" è apportata la seguente modifica:

- **Alla fine della lettera d) del comma 2 è inserito il seguente capoverso:**

Tuttavia, per determinate linee, l'Unità centrale competente può stabilire che l'impianto RTB venga considerato fuori servizio dopo il passaggio di soli due treni. Tale particolarità deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Art. 5

All'Allegato XV (ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE - R.T.B.) dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive (IPCL) sono apportate le seguenti modifiche:

- **Al punto 1 (NORME GENERALI) dopo il 1° capoverso è inserito il seguente nuovo capoverso:**


Determinati impianti RTB sono anche attrezzati con il dispositivo per il rilevamento della temperatura degli assi frenati. La presenza di tale dispositivo deve essere specificata nelle norme di dettaglio dell'impianto.

- **Al punto 2.2 (Allarmi) l'ultimo capoverso è così sostituito:**

L'impianto RTB, ai fini del rilevamento della temperatura degli assi frenati è in grado di fornire un solo tipo di allarme: "Assoluto".

Sulle linee banalizzate, il dispositivo di rilevamento è realizzato in modo da rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei treni circolanti anche sul binario di destra(2) .

- **Al punto 2.4 (Segnalazioni nel posto di controllo) è aggiunto il seguente ultimo capoverso:**





Per gli impianti RTB attrezzati con il dispositivo per il rilevamento della temperatura degli assi frenati, al transito del treno interessato sull'impianto RTB con segnalazione di allarme selettivo, sulla pagina Allarmi, oltre al Tipo di allarme (Assoluto, Relativo), viene specificato se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati; in quest'ultimo caso non viene indicato il lato del treno (destro o sinistro), in relazione al senso di marcia mentre restano invariate le rimanenti segnalazioni.

- **Al punto 3.1 dopo il 2° capoverso è inserito il seguente nuovo capoverso:**

In caso di allarme per "asse frenato" il DM, per la comunicazione al PdC deve riportare, sul mod. M 40 RTB, la dizione "asse frenato", nello spazio previsto, per indicare l'ubicazione (destra, sinistra o entrambe) della boccola.

- **Al punto 4 è aggiunto il seguente nuovo ultimo capoverso:**

Nel caso di segnalazione di allarme RTB per "asse frenato", il PdC dovrà effettuare i controlli specifici sul rotabile in base alle norme previste dalla propria Impresa Ferroviaria.

Art. 6

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 01/11/2007.

Giorgio Di Marco

